

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**Oggetto: Criteri di riparto e modalità di utilizzo del Fondo Regionale per le non autosufficienze. Interventi a favore degli “anziani” e delle “disabilità gravissime” - Annualità 2020.**

### LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Politiche Sociali e Sport, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport che contiene il parere favorevole di cui all’articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione.

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

### DELIBERA

1. di approvare i criteri di riparto e le modalità di utilizzo del Fondo Regionale per le non autosufficienze a favore dell’intervento “Anziani”, così come riportati nell’Allegato A) e a favore dell’intervento “Disabilità gravissima” così come riportati nell’Allegato B) - annualità 2020 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire che le risorse del Fondo regionale pari ad euro 4.170.000,00 realizzano l’avvio degli interventi di cui sopra e vengono ripartite per euro 2.250.000,00 per gli interventi a favore della “Disabilità gravissima” e per euro 1.920.000,00 per gli interventi a favore degli



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

“Anziani”;

3. di stabilire che l'onere derivante dal presente provvedimento pari complessivamente ad euro 4.170.000,00 fa carico al bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2021 come segue:

Capitolo	annualità 2021	
2120310011	€ 1.274.779,43	già attestati con DGR 1284/20
2120310012	€ 515.812,12	già attestati con DGR 1284/20
2120310013	€ 129.408,45	già attestati con DGR 1284/20
2120210042	€ 1.536.568,69	Attestazione ex novo che modifica in toto quella effettuata con DGR 1284/20 per lo stesso capitolo
2120210043	€ 559.749,23	Di cui € 516.927,00 già attestati con DGR 1284/20
2120210044	€ 153.682,08	Di cui € 123.601,00 già attestati con DGR 1284/20

II

presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d. lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Deborah Girdali)

Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
(Francesco Acquaroli)

Documento informatico firmato digitalmente

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

*Normativa di riferimento*

- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- Legge 21 maggio 1998, n. 162 "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave";
- Legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

- Legge 27 dicembre 2006 n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”;
- DGR n. 328 del 20/04/2015 “Approvazione dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo del Fondo per gli anziani non autosufficienti”;
- Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della Salute, il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie con delega in materia di poli-tiche per la famiglia, del 26 settembre 2016;
- DGR n. 1578 del 19/12 /2016 “Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26 settembre 2016 - Approvazione del Programma attuativo di allocazione delle risorse per aree di intervento del Fondo na-zionale per le non autosufficienze anno 2016 e dei criteri attuativi degli interventi a favore delle Disabilità gra-vissime inclusa SLA”.
- DGR n. 243 del 02.03.2020 “Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011 - Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2020-2022 di entrate da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi. Variazione al Bilancio Finanziario gestionale. Modifica tecnica al Bilancio Finanziario gestionale 2020-2022”;
- DGR 1677 del 30.12.2019 “D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2020-2022 -ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati”;
- DGR 1678 del 30.12.2019 “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2020-2022 ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli”;
- L.R. n. 41 del 30.12.2019 “Disposizioni per la formazione del Bilancio 2020/2022 della Regione Marche (Legge di stabilità 2020);
- L.R. n. 42 del 30.12.2019 “Bilancio di previsione 2020/2022”.
- DGR n. 1027 del 27/07/2020 recante “Art. 9, L.R. 30 dicembre 2019, n. 42 - Art. 51, D. Lgs.118/2011 – Variazione compensativa al Documento Tecnico di Accompagnamento – 2° provvedimento;
- DGR n. 1028 del 27/07/2020 recante “ Art. 9, L.R. 30 dicembre 2019, n. 42 - Art. 51, D. Lgs.118/2011 - Variazione compensativa al Bilancio Finanziario Gestionale 2020 – 2022 – 2° provvedimento;
- DGR n. 1062 del 28/07/2020 recante “Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: “Criteri di riparto e modalità di utilizzo del Fondo Regionale per le non autosufficienze. Interventi a favore degli “anziani” e delle “disabilità gravissime” - Annualità 2020.
- DGR n.1134 del 03/08/2020 recante: Art. 9, L.R. 30 dicembre 2019, n. 42 - Art. 51, D. Lgs.118/2011 -Variazione compensativa al Bilancio Finanziario Gestionale 2020 – 2022- 2° provvedimento
- DGR n. 1284 del 05/08/2020 recante: “Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: “Integrazione alla DGR del 28/07/2020: “Criteri di riparto e modalità di utilizzo del Fondo Regionale per le non autosufficienze. Interventi a favore degli “anziani” e delle “disabilità gravissime” - Annualità 2020”;
- DGR n.1386 del 10/11/2020 recante: “Art. 9, L.R. 30 dicembre 2019, n. 42 - Art. 51, D. Lgs.118/2011 -Variazione compensativa al Bilancio Finanziario Gestionale 2020 - 2022.Modifiche tecniche al Bilancio Finanziario Gestionale”.



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

### *Motivazione*

Con LR n. 32/2014 *“Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia”* la Regione Marche ha istituito il *“Fondo per gli anziani non autosufficienti”* per rafforzare gli interventi socio assistenziali volti a garantire l'autonomia e la permanenza a domicilio della persona non autosufficiente e per offrire un adeguato sostegno alle loro famiglie.

Con LR n.41/19, la Regione ha stanziato l'importo di euro 4.170.000,00 a favore Fondo regionale per la non autosufficienza di cui sopra al fine di rafforzare sul territorio regionale i servizi socio assistenziali per la non autosufficienza.

Con la presente deliberazione la Regione Marche intende avviare sul territorio regionale, per l'anno 2020, gli interventi a favore della non autosufficienza in particolare a favore degli *“Anziani”* e a favore della *“Disabilità gravissima”* in continuità e in coerenza con quanto disposto dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26/09/2016 di riparto del Fondo nazionale per la non autosufficienza (FNA) di cui alla normativa di riferimento.

Le risorse regionali pari ad euro 4.170.000,00 sono destinate per euro 1.920.000,00 per gli interventi a favore degli *“Anziani”* e per euro 2.250.000,00 per gli interventi a favore della *“Disabilità gravissima”*.

### **ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI**

La quota da destinare agli anziani non autosufficienti viene trasferita agli Enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali per la realizzazione degli interventi di *“Assegno di cura”* e *“Servizio di Assistenza Domiciliare” (SAD)*. Tale competenza è in capo agli Ambiti Territoriali Sociali in ragione della LR n.32/2014 *“Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia”*. La LR n.32/2014, avendo, tra l'altro, disciplinato le funzioni e le competenze dei diversi livelli di governo per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, ha attribuito alla Regione l'esercizio della funzione di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo (art.5) mentre agli Ambiti Territoriali Sociali - definiti luogo della gestione associata dei servizi sociali - la gestione dei servizi sociali territoriali secondo il principio dell'unitarietà degli interventi sul proprio territorio (art. 7, comma 2) per perseguire gli obiettivi previsti al comma 3 dell'articolo 1 tra cui il mantenimento a domicilio e in famiglia delle persone non autosufficienti e sviluppo dell'autonomia personale (lettera a).

In particolare tali interventi riguardano:

1. Assegno di cura: intervento rivolto ad anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti che usufruiscono di funzioni assistenziali da parte di familiari, anche non conviventi, o da parte di assistenti familiari in possesso di regolare contratto di lavoro. Ai fini dell'erogazione del contributo il processo inizia con la pubblicazione, da parte di ogni ATS, di un Avviso pubblico valido per tutti i Comuni appartenenti all'Ambito, nel quale devono essere specificati



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

i requisiti di accesso, le modalità e la tempistica per la presentazione delle domande da parte dei beneficiari presso il Punto Unico di Accesso (PUA) o presso l'Ufficio di Promozione Sociale (UPS). L'ATS procede con la formazione di una unica graduatoria di Ambito stilata secondo l'ordine crescente del valore ISEE. Si tratta di un contributo mensile di importo pari ad € 200,00 concesso direttamente dall'ATS ai beneficiari. Per l'erogazione della misura di assegno di cura va utilizzato pari e non meno del 30% dell'importo complessivamente messo a disposizione agli Ambiti Territoriali Sociali per gli interventi a favore degli anziani non autosufficienti.

2. Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD): intervento gestito dai Comuni o dagli Ambiti Territoriali Sociali rivolto unicamente ad anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti. Il SAD è costituito da un insieme di interventi di natura socio-assistenziale, tra loro coordinati e integrati, erogati al domicilio del beneficiario volto prevalentemente a soddisfare bisogni essenziali come il governo della casa, la cura della persona, le relazioni umane. Ogni ATS gestisce il servizio adottando propri regolamenti. Il servizio può essere gestito direttamente dall'ATS oppure affidato a terzi con procedure previste da norme di legge. Ogni regolamento di ATS definisce la percentuale di contribuzione del beneficiario in riferimento all'ISEE. Per lo svolgimento di tale servizio va utilizzato pari e non meno del 30% dell'importo complessivamente messo a disposizione dagli Ambiti Territoriali Sociali per gli interventi a favore degli anziani non autosufficienti.

### Monitoraggio delle risorse e degli interventi

Il DPCM del 21/11/2019 *“Adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per le non autosufficienze del triennio 2019-2021”* chiede alle Regioni di rilevare a livello di Ambito, a fini di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse, il numero e le caratteristiche delle persone assistite sul proprio territorio, al 31 dicembre di ciascun anno.

Considerato pertanto che occorre monitorare gli interventi e rendicontare le risorse spese al 31 dicembre, al fine di agevolare l'attività di monitoraggio della Regione, si rende necessario superare la difformità oggi presente circa la tempistica di approvazione degli Avvisi pubblici di Ambito. Gli Ambiti territoriali Sociali si impegnano pertanto a partire dall'annualità in corso ad attivare procedure volte a realizzare Avvisi pubblici che prevedano, per ogni annualità del Fondo per la non autosufficienza, sia regionale che nazionale, la data di inizio degli interventi al primo gennaio e la data di fine degli stessi al 31 dicembre.

### DISABILITA' GRAVISSIMA

Secondo quanto indicato all'art. 4, c. 1, lettera b) Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26/09/2016 e dalla DGR n. 1578/2016 la finalità dell'intervento è quella di attivare o rafforzare sul territorio regionale la presa in carico della persona non autosufficiente attraverso un piano personalizzato di assistenza, che integri le diverse componenti sanitaria, sociosanitaria e sociale in modo da assicurare la continuità assistenziale. Ciò consente sia di superare la frammentazione tra le prestazioni erogate dai



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

servizi sociali e quelle erogate dai servizi sanitari, sia di favorire la prevenzione e il mantenimento di condizioni di autonomia.

Beneficiari sono le persone in condizione di disabilità gravissima, che beneficiano dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, e per le quali sia verificata almeno una delle condizioni dalla lett. a) alla lett. i) indicate all'art. 3 c. 2 del suddetto D.M. 26/09/2016.

Tale beneficio non viene esteso ai soggetti ospiti di strutture residenziali, mentre è da considerarsi alternativo al progetto "Vita Indipendente" e all'intervento "Riconoscimento del lavoro di cura dei caregiver attraverso l'incremento del contributo alle famiglie per l'assistenza a persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica", all'intervento a favore di minori affetti da malattie rare di cui alla DGR n.475/2019, nonché alla misura di "Assegno di cura" rivolto agli anziani non autosufficienti.

Il compito di valutare la condizione di "disabilità gravissima" di cui all'art. 3 c. 2 del D.M. 26/09/2016 è demandato alle Commissioni sanitarie provinciali di Pesaro, Ancona, Macerata, Fermo ed Ascoli Piceno, presso le Aree Vaste n. 1-2-3-4-5.

Il riconoscimento della condizione di disabilità gravissima costituisce titolo per la richiesta di contributo da trasmettere alla Regione Marche secondo le modalità che verranno indicate con successivo decreto del Dirigente del Servizio politiche Sociali e Sport.

Nel caso in cui il disabile, riconosciuto in condizione di "disabilità gravissima", sia inserito nel percorso di istruzione/formazione o in un centro socio-educativo riabilitativo diurno - CSER di cui all'articolo 13 della L.R. 18/1996 oppure in un centro di riabilitazione pubblico o privato accreditato ai sensi della L.R. 20/2000 si procede all'assegnazione di un contributo ridotto della metà.

Nel caso in cui la frequenza del Centro Diurno (CSER) è stata sospesa per cause riconducibili a disposizioni regionali e nazionali il contributo sarà riconosciuto interamente.

Nel caso in cui l'alunno con disabilità gravissima sia impossibilitato a frequentare la scuola e gestisca la programmazione delle attività didattiche online il contributo sarà riconosciuto interamente a fronte della presentazione di un certificato medico (MMG) che giustifichi la domiciliazione del percorso scolastico.

Nel caso in cui il disabile sia stato ricoverato in struttura ospedaliera per un periodo di tempo superiore ai 30 gg. il contributo sarà sospeso per i giorni di ricovero successivi al trentesimo giorno.

Nel caso in cui il disabile sia deceduto prima di essere valutato in condizione di disabilità gravissima ai fini dell'ottenimento del contributo per il periodo precedente al decesso, dovrà produrre certificato medico da cui si evinca lo stato di disabilità gravissima nel periodo precedente al decesso.

Lo stanziamento per la realizzazione degli interventi a favore degli anziani non autosufficienti e della disabilità gravissima relativo alla presente deliberazione ammonta ad euro 4.170.000,00 ed è costituito interamente dal Fondo regionale per le non autosufficienze –





## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

annualità 2020. Tale stanziamento è ripartito agli ATS, a titolo di anticipo, secondo i criteri stabiliti nell'Allegato A) per quanto riguarda l'intervento anziani non autosufficienti e secondo i criteri dell'allegato B) per quanto riguarda l'intervento disabilità gravissima. Tale importo è trasferito agli ATS per avviare le procedure amministrative da porre in essere ai fini del conseguimento del contributo per l'anno 2020.

In particolare per quanto riguarda la disabilità gravissima a seguito della realizzazione territoriale degli interventi verrà determinata la somma effettiva da assegnare ad ogni ATS; somma costituita dal Fondo regionale per la non autosufficienza e dal Fondo nazionale per la non autosufficienza - annualità 2020 che sarà erogata alle Regioni con Decreto ministeriale.

Il suddetto stanziamento pari ad euro 4.170.000,00 viene trasferito in anticipazione agli Enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali nell'anno 2021 dietro richiesta di pagamento, che provvedono poi a liquidare le somme agli aventi diritto.

Trattasi, pertanto, di obbligazione esigibile nell'anno 2021.

Con DGR n. 1028 del 27/07/2020 di cui alla normativa di riferimento sono state apportate al Bilancio finanziario gestionale le variazioni in termini di competenza e di cassa relative al Fondo regionale per le non autosufficienza 2020.

Con nota del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport del 21/07/2020 ID 20331862 è stata richiesta la variazione compensativa al Bilancio 2020-2022 – annualità 2021, per gli interventi relativi al Fondo Regionale per la non autosufficienza. La DGR di variazione compensativa con cui si è provveduto a ridurre il capitolo di spesa 2120310012 di euro 57.537,84 e ad aumentare dello stesso importo il capitolo 2120310013 è stata approvata nella seduta del 03/08/2020 con il n. 1134.

Con DGR n. 1386 del 10/11/2020 di cui alla normativa di riferimento sono state apportate al Bilancio finanziario gestionale le variazioni in termini di competenza e di cassa relative al Fondo regionale per le non autosufficienza 2020 in relazione alla esatta identificazione dei beneficiari.

Le risorse da destinare a tale intervento pari complessivamente ad euro 4.170.000,00 afferiscono al bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2021 nello specifico come segue:

Capitolo	annualità 2021	
2120310011	€ 1.274.779,43	già attestati con DGR 1284/20
2120310012	€ 515.812,12	già attestati con DGR 1284/20
2120310013	€ 129.408,45	già attestati con DGR 1284/20
2120210042	€ 1.536.568,69	Attestazione ex novo che modifica in toto quella effettuata con DGR 1284/20 per lo stesso capitolo
2120210043	€ 559.749,23	Di cui € 516.927,00 già attestati con DGR 1284/20
2120210044	€ 153.682,08	Di cui € 123.601,00 già attestati con DGR 1284/20



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Le suddette risorse risultano inoltre coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall'atto.

Con DGR n. 1062 del 28/07/2020, così come integrata dalla DGR n.1284/2020, è stato richiesto il parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: "Criteri di riparto e modalità di utilizzo del Fondo Regionale per le non autosufficienze. Interventi a favore degli "anziani" e delle "disabilità gravissime" - Annualità 2020.

Il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso in data 28/08/2020 parere favorevole n.64/2020, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera c), della Legge regionale n. 4/2007, in quanto trattasi di criteri di riparto delle risorse agli enti locali capofila degli Ambiti Territoriali Sociali, condizionatamente a modifiche specificamente formulate come di seguito:

1. al paragrafo "disabilità gravissima" del documento istruttorio dell'Allegato 1 della DGR n.1062/2020:

*"tra le parole "Sclerosi Laterale Amiotrofica" e 'nonché alla misura di "Assegno di cura" rivolto agli anziani non autosufficienti' sono aggiunte le seguenti: "e all'intervento a favore di minori affetti da malattie rare di cui alla DGR n.475/2019";*

2) al paragrafo "Disabilità gravissima" del documento istruttorio dell'Allegato 1 e al paragrafo "Disabilità gravissima del punto 1.2 "Modalità di ripartizione delle risorse" dell'Allegato B) della DGR n.1062/2020:

*"dopo le parole "Nel caso in cui il disabile, riconosciuto in condizione di "disabilità gravissima", sia inserito", la parole "nel percorso di istruzione/formazione o in un centro socio-educativo riabilitativo diurno - CSER di cui all'articolo 13 della L.R. 18/1996 oppure in un centro di riabilitazione pubblico o privato accreditato ai sensi della L.R. 20/2000 si procede all'assegnazione di un contributo ridotto della metà." sono sostituite dalle seguenti:*

*"in un centro socio-educativo riabilitativo diurno - CSER di cui all'articolo 13 della L.R. 18/1996 oppure in un centro di riabilitazione pubblico o privato accreditato ai sensi della L.R. 20/2000 si procede all'assegnazione di un contributo ridotto della metà se la frequenza è stata regolare;*

*Nel caso in cui il disabile abbia frequentato il centro Diurno (CSER) con orario ridotto per l'applicazione di disposizioni regionali e nazionali che ne abbiano disposto la chiusura, il contributo sarà decurtato del 20%;*

*Nel caso in cui la frequenza del Centro Diurno (CSER) è stata sospesa per cause riconducibili a disposizioni regionali e nazionali il contributo sarà riconosciuto interamente.*

*Nel caso in cui il disabile, riconosciuto in condizione di "disabilità gravissima", sia inserito nel percorso di formazione ovvero in percorso di Tirocinio di Inclusione Sociale (TIS di cui alla DGR 593/2018) per un numero di ore settimanali superiore a 25, si procede all'assegnazione di un contributo ridotto della metà.*

*Nel caso in cui l'alunno con disabilità gravissima sia impossibilitato a frequentare la scuola e gestisca la programmazione delle attività didattiche online il contributo sarà riconosciuto*





## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

*interamente a fronte della presentazione di un certificato medico (MMG) che giustifichi la domiciliazione del percorso scolastico.*

*Nel caso in cui il disabile sia stato ricoverato in struttura ospedaliera per un periodo di tempo superiore ai 30 gg. il contributo sarà sospeso per i giorni di ricovero successivi al trentesimo giorno.*

*Nel caso in cui il disabile sia deceduto prima di essere valutato in condizione di disabilità gravissima ai fini dell'ottenimento del contributo per il periodo precedente al decesso, dovrà produrre certificato medico da cui si evinca lo stato di disabilità gravissima nel periodo precedente al decesso."*

Per quanto riguarda il punto 1) considerato che le parole "all'intervento a favore di minori affetti da malattie rare di cui alla DGR n.475/2019" sono inserite nell'Allegato B "Fondo regionale per le non autosufficienze "Disabilità gravissime" Criteri di riparto e modalità di utilizzo – annualità 2020" della DGR n.1062/2020 si procede con l'inserimento delle succitate parole anche nel presente documento istruttorio.

Per quanto riguarda il punto 2) si procede con l'inserimento delle seguenti parole sia al paragrafo "Disabilità gravissima" del presente documento istruttorio che al paragrafo "Disabilità gravissima" del punto 1.2 "Modalità di ripartizione delle risorse" dell'Allegato B):

*"Nel caso in cui la frequenza del Centro Diurno (CSER) è stata sospesa per cause riconducibili a disposizioni regionali e nazionali il contributo sarà riconosciuto interamente.*

*Nel caso in cui l'alunno con disabilità gravissima sia impossibilitato a frequentare la scuola e gestisca la programmazione delle attività didattiche online il contributo sarà riconosciuto interamente a fronte della presentazione di un certificato medico (MMG) che giustifichi la domiciliazione del percorso scolastico.*

*Nel caso in cui il disabile sia stato ricoverato in struttura ospedaliera per un periodo di tempo superiore ai 30 gg. il contributo sarà sospeso per i giorni di ricovero successivi al trentesimo giorno.*

*Nel caso in cui il disabile sia deceduto prima di essere valutato in condizione di disabilità gravissima ai fini dell'ottenimento del contributo per il periodo precedente al decesso, dovrà produrre certificato medico da cui si evinca lo stato di disabilità gravissima nel periodo precedente al decesso."*

Non si procede con l'inserimento delle altre modifiche formulate al punto 2 del parere in quanto di non facile applicazione ai beneficiari del presente atto. In particolare è estraproblematico definire la "regolarità della frequenza" per alunni con disabilità gravissima; di conseguenza è difficile definire l'importo del contributo tenendo conto di valutazioni complesse.

In considerazione di quanto sopra esposto si chiede l'adozione del presente atto



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d. lgs. 33/2013. In considerazione di quanto sopra esposto si chiede l'adozione del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(*Gianluca Causo*)

Documento informatico firmato digitalmente

## **PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT**

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(*Giovanni Santarelli*)

Documento informatico firmato digitalmente

## **ALLEGATI**

**Allegato "A" - "Fondo regionale per le non autosufficienze "Anziani" Criteri di riparto e modalità di utilizzo – annualità 2020"**

**Allegato "B" - Fondo regionale per le non autosufficienze "Disabilità gravissime" Criteri di riparto e modalità di utilizzo – annualità 2020"**



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

### **ALLEGATO B)**

#### **Fondo regionale per le non autosufficienze “Disabilità gravissime” Criteri di riparto e modalità di utilizzo – annualità 2020**

In attuazione ed in continuità con quanto disposto dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26/09/2016 la Regione Marche intende, con il presente atto, disciplinare gli interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima – annualità 2020.

Secondo quanto indicato all’art. 4, c. 1, lettera b) del suddetto Decreto, la finalità dell’intervento è quella di attivare o rafforzare sul territorio regionale la presa in carico della persona non autosufficiente attraverso un piano personalizzato di assistenza, che integri le diverse componenti sanitaria, sociosanitaria e sociale in modo da assicurare la continuità assistenziale. Ciò consente sia di superare la frammentazione tra le prestazioni erogate dai servizi sociali e quelle erogate dai servizi sanitari, sia di favorire la prevenzione e il mantenimento di condizioni di autonomia.

#### **1. Beneficiari**

Ai sensi di quanto riportato all’art. 3 c. 2 del D.M. 26/09/2016 *“per persone in condizione di disabilità gravissima, ai soli fini del presente decreto, si intendono le persone beneficiarie dell’indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, e per le quali sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:*

- a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala *Glasgow Coma Scale* (GCS)  $\leq 10$ ;
- b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);
- c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala *Clinical Dementia Rating Scale* (CDRS)  $\geq 4$ ;
- d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala *ASIA Impairment Scale* (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;
- e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo  $\leq 1$  ai 4 arti alla scala *Medical Research Council* (MRC), o con punteggio alla *Expanded Disability Status Scale* (EDSS)  $\geq 9$ , o in stadio 5 di *Hoehn e Yahr mod*;
- f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall’epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell’orecchio migliore;
- g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5;
- h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con  $QI \leq 34$  e con punteggio sulla scala *Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation* (LAPMER)  $\leq 8$ ;

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psico-fisiche.

In riferimento alla lettera i) l'utente dovrà produrre certificazione specialistica di struttura pubblica o privata convenzionata e/o accreditata che certifichi la condizione di dipendenza psico-fisica inerente alla patologia di cui è portatore, attestando quindi la condizione di "dipendenza vitale", secondo l'allegato 2 del DM 26/09/2016 *"Altre persone in condizione di dipendenza vitale"*.

Sono esclusi dal beneficio i soggetti ospiti di strutture residenziali.

L'intervento è alternativo al progetto "Vita Indipendente", all'intervento "Riconoscimento del lavoro di cura dei caregiver attraverso l'incremento del contributo alle famiglie per l'assistenza a persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica" all'intervento a favore di minori affetti da malattie rare di cui alla DGR n.475/2019e alla misura di "Assegno di cura" rivolto agli anziani non autosufficienti.

### **2.Riconoscimento della condizioni di disabilità gravissima**

Il compito di valutare la condizione di "disabilità gravissima" di cui all'art. 3 c. 2 del D.M. 26/09/2016 spetta alle Commissioni sanitarie provinciali di Pesaro, Ancona, Macerata, Fermo ed Ascoli Piceno, attualmente operanti presso le Aree Vaste n. 1-2-3-4-5, istituite con DGR n. 1791/2008 e con decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali n. 29/2009, quest'ultimo modificato con decreti n. 42/2010, n. 2/2013 e n. 96/2017.

Le Commissioni sanitarie provinciali operano attraverso le scale di valutazione delle condizioni di disabilità gravissima di cui all'art. 3 c. 3 del D.M. 26/09/2016 così come riportate negli Allegati 1 e 2 del medesimo decreto ministeriale.

I soggetti che intendono presentare richiesta di accesso al contributo devono trasmettere alle Commissioni sanitarie provinciali, operanti presso le Aree Vaste n. 1-2-3-4-5, la domanda per il riconoscimento della condizione di disabilità gravissima ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D.M. 26/09/2016 corredata da verbale di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013 e dalla certificazione medica specialistica di struttura pubblica o privata convenzionata e/o accreditata attestante almeno una delle condizioni previste dalla lettera a) alla lettera i) del paragrafo precedente.

Le Commissioni sanitarie provinciali acquisiscono le suddette certificazioni mediche specialistiche redatte secondo le scale di valutazione per le condizioni di disabilità gravissima di cui all'art. 3 c. 3 del D.M. 26/09/2016 così come riportate negli Allegati 1 e 2 del medesimo decreto ministeriale, il cui modello, da far compilare allo specialista, verrà predisposto e approvato con successivo decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport.

Le domande che perverranno alle Commissioni sanitarie provinciali oltre il termine che verrà indicato con successivo decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport o che risulteranno incomplete della documentazione richiesta saranno escluse.

Le Commissioni sanitarie provinciali verificano la congruità della documentazione prodotta ai fini del riconoscimento della condizione di "disabilità gravissima", nel rispetto delle schede di valutazione di cui al D.M. del 26/09/2016, potendo anche, se necessario, sottoporre ad accertamento collegiale la persona richiedente.

Successivamente, le stesse provvedono a trasmettere al diretto interessato e al Comune di residenza la certificazione relativa al riconoscimento della condizione di disabilità gravissima necessaria per la richiesta del contributo da trasmettere alla Regione Marche - Servizio Politiche Sociali e Sport.

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

### **1.2 Modalità di ripartizione delle risorse**

Le risorse per la realizzazione dell'intervento vengono ripartite nella seguente maniera:

- 1) per l'importo di euro 2.250.000,00, relativo al Fondo regionale per la non autosufficienza 2020, in proporzione a quanto riconosciuto ad ogni singolo ATS per gli interventi a favore della disabilità gravissima. Tale importo è ripartito tra gli ATS a titolo di anticipo al fine di avviare le procedure amministrative per il conseguimento del contributo annualità 2020;
- 2) l'importo complessivo, a titolo di saldo, determinato dal Fondo regionale di cui al punto 1 e dalla quota del Fondo nazionale per la non autosufficienza - annualità 2020, sarà trasferito agli ATS in proporzione alle richieste effettive ammesse a finanziamento che risulteranno a conclusione del procedimento amministrativo, tenendo conto delle risorse trasferite agli ATS secondo quanto stabilito dal punto 1 di cui sopra.

Nel caso in cui il disabile, riconosciuto in condizione di "disabilità gravissima", sia inserito nel percorso di istruzione/formazione o in un centro socio-educativo riabilitativo diurno - CSER di cui all'articolo 13 della L.R. 18/1996 oppure in un centro di riabilitazione pubblico o privato accreditato ai sensi della L.R. 20/2000 si procede all'assegnazione di un contributo ridotto della metà.

Nel caso in cui la frequenza del Centro Diurno (CSER) è stata sospesa per cause riconducibili a disposizioni regionali e nazionali il contributo sarà riconosciuto interamente.

Nel caso in cui l'alunno con disabilità gravissima sia impossibilitato a frequentare la scuola e gestisca la programmazione delle attività didattiche online il contributo sarà riconosciuto interamente a fronte della presentazione di un certificato medico (MMG) che giustifichi la domiciliazione del percorso scolastico.

Nel caso in cui il disabile sia stato ricoverato in struttura ospedaliera per un periodo di tempo superiore ai 30 gg. il contributo sarà sospeso per i giorni di ricovero successivi al trentesimo giorno.

Nel caso in cui il disabile sia deceduto prima di essere valutato in condizione di disabilità gravissima ai fini dell'ottenimento del contributo per il periodo precedente al decesso, dovrà produrre certificato medico da cui si evinca lo stato di disabilità gravissima nel periodo precedente al decesso."

Lo stanziamento viene trasferito agli enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali nell'anno 2021

### **1.3 Tempi e modalità di attuazione**

I tempi e le modalità per l'attuazione degli interventi di cui al presente atto e la relativa modulistica vengono stabiliti con successivo decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport, il quale indicherà anche le modalità con cui gli enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali erogano il contributo agli aventi diritto.